

wenn sie betreffs dessen materiellrechtlicher Gültigkeit Bedenken haben. Es bietet demnach die gerichtliche Beurkundung den Parteien keinen genügenden Schutz. Es muss die Möglichkeit bestehen, Prozessvergleiche auch nachträglich noch anzufechten. Etwas gegenteiliges kann auch nicht etwa daraus gefolgert werden, dass der Prozessvergleich wie ein gerichtliches Urteil vollstreckbar ist, das gerichtliche Urteil aber nachträglich nur in seltenen Fällen (Revision) beseitigt werden kann; denn die rechtliche Natur beider ist völlig verschieden. Das Urteil stellt einen autoritativen Akt der Staatsbehörde dar, während der Vergleich an sich die Natur eines Privatvertrages hat.

Ob im vorliegenden Falle die beiden Vergleiche, d. h. das darin mit Zustimmung der Vormundschaftsbehörde dem Rekurrenten eingeräumte Wahlrecht, zwingenden Rechtsvorschriften widerspricht und daher ungültig ist, sowie auch welchen Einfluss dieses eventuell auf die Alimentationsverpflichtungen des Rekurrenten ausübt, sind keine Fragen prozessrechtlicher, sondern Fragen materiellrechtlicher Natur, die — wie unter lit. a ausgeführt wurde — dem Bundesgericht als Berufungsinstanz unterbreitet werden können.

40. Sentenza 27 settembre 1930 nella causa Tognetti contro Ticino.

Diritto di bollo. — Non è arbitrario il ritenere, che i contratti esarati nel Cantone Ticino e destinati a far fede in giudizio siano sottomessi al diritto di bollo ticinese anche se, essi contengono una clausola compromissoria e la parti sciegliono domicilio fuori del Cantone. — Ogni esemplare del contratto può, senza arbitrio, essere assoggettato al diritto di bollo.

A. — Secondo la legislazione ticinese disciplinante il regime della carta bollata od il diritto di bollo, tutti gli atti destinati a far fede in giudizio sono soggetti ad un diritto di bollo proporzionato al loro valore dell'uno per mille. In caso di contravvenzione, la multa (sanatoria) è

di dieci volte il diritto di bollo mancante, più l'importo della tassa di bollo sottratta (art. 2 e 3 del decreto legislativo 15 maggio 1918 regolante la penalità per le contravvenzioni alle leggi sul bollo).

Tra il ricorrente Serafino Tognetti in Lugano ed A. Ziegler in Zurigo, fu stipulato un contratto recante la data « Chiasso, 9 novembre 1926 », mediante il quale essi convenivano di fondare, in forma legale e secondo le disposizioni del codice italiano, una società per un tempo indeterminato e con sede in Italia, sotto la ragione sociale « Società anonima A. Ziegler, Fabbrica italiana di prodotti disinfettanti ».

B. — L'esemplare originale di questo contratto si troverebbe, a quanto in seguito ebbero ad affermare Ziegler e Tognetti sotto sequestro presso la R. Procura in Como. Ma è pacifico che esistono due altre copie (od esemplari), munite esse pure delle firme originali dei contraenti e portanti la data « Chiasso, 9 novembre 1926 ». Questi atti si trovano all'incarto e vi pervennero per il tramite del procuratore pubblico ticinese, il quale li spediva al Dipartimento cantonale delle Finanze che, in due decreti separati del 12 giugno e 2 luglio 1929, applicava loro una sanatoria di 1562 fchi. (sanatoria 1420 fchi. più bollo sottratto 142 fchi. = 1562 fchi.), ritenendo che il valore del contratto fosse di 142 000 fchi.

C. — Dietro ricorsi separati di Tognetti e Ziegler — il quale ultimo, tra altro, ebbe a lagnarsi del modo abusivo in cui era stato computato il valore del contratto, ritenendolo non superiore a 40 000 fchi., — il Consiglio di Stato, con risoluzione del 15 novembre 1929, pronunciava:

1. I ricorsi sono respinti e le sanatorie indicate nelle premesse confermate a carico solidale dei Sigg. Tognetti e Ziegler.

2. Una tassa di giustizia di 10 fchi. e le spese sono a carico pure solidale dei ricorrenti.

Ziegler si adagiava a questa sentenza; non così il Tognetti, il quale ricorse al Tribunale federale dichiarando

la sanatoria infondata e dolendosi soprattutto del fatto, che il Consiglio di Stato aveva dichiarato i due multati solidali per il pagamento di *tutto* l'importo (oltre tremila franchi).

D. — Con sentenza del 1° febbraio 1930 il Tribunale federale ammetteva il ricorso « nel senso dei considerandi », vale a dire annullava la risoluzione governativa del 15 novembre 1929 per diniego di giustizia formale, riservando al ricorrente l'eventuale diritto di far valere le sue ragioni contro la nuova risoluzione del Consiglio di Stato.

E. — Ripresa la controversia in esame, il Dipartimento cantonale delle Finanze e, in seguito, il Consiglio di Stato, con risoluzione del 24 luglio 1930, riduceva la sanatoria a 600 fchi. più il bollo mancante (60 fchi. = 660 fchi.), vale a dire deduceva dal valore del contratto i 70 000 fchi. delle pene convenzionali ivi previste. Per contro riteneva, come nel primo giudizio, soggetti alla sanatoria i due esemplari e confermava il suo primo giudizio sulla solidarietà.

F. — Coll'attuale ricorso il Tognetti domanda l'annullamento di questa seconda risoluzione per diniego di giustizia (art. 4 CF). Il ricorso accenna all'art. 5 della Costituzione fed., ma è evidente che questo disposto non può entrare in linea di conto. Dei motivi del gravame si dirà, se d'uopo, nelle seguenti considerazioni.

Considerando in diritto :

1. — Riferendosi agli art. 20 e 21, il ricorrente afferma anzitutto, essere il contratto esente da bollo perchè, per eventuali controversie, elegge domicilio in Svizzera e più precisamente a Zurigo, prevedendo altresì un tribunale arbitrale. Dal punto di vista dell'atto arbitrario (violazione dell'art. 4 CF) l'argomento non vale. A prescindere dalla circostanza, che nel suo primo ricorso del 1° luglio 1929 il ricorrente ha ammesso, per principio, l'obbligo del bollo dicendo che « il contratto originale *steso* » *su carta*

da bollo del relativo valore trovati sotto sequestro a Como », sta di fatto, che la legislazione cantonale sul bollo non distingue tra giudizi ordinari e quelli di tribunali arbitrali. Il giudizio del Consiglio di Stato non urta quindi contro il testo della legge e neanche contro il suo spirito, che è eminentemente fiscale : non può quindi essere ritenuto arbitrario. Ma il Consiglio di Stato ebbe anche costantemente a ritenere, che l'elezione di domicilio fuori del Cantone non infirma l'obbligo dell'ossequio alle disposizioni fiscali, cui debbono soggiacere gli atti esarati nel Cantone (Risol. governativa N. 5578 del 18 luglio 1913). In altra decisione più recente, pubblicata nel conto-reso del 1918, p. 107 e seg., il Dipartimento di Giustizia assevera : « Le tasse di bollo non possono essere considerate come imposte o tributi diretti od indiretti che colpiscono le persone domiciliate nel Cantone od i beni giacenti nel territorio cantonale : esse si applicano agli *atti* stipulati nel Cantone o destinati a far fede innanzi alle Autorità del Cantone : chiunque viene nel Cantone a richiedere la stesa di un contratto nelle forme e col ministero di funzionari stabiliti dalle nostre leggi contrae con ciò stesso l'obbligo di solvere tutte le tasse fiscali, che le leggi medesime hanno stabilito per tutti gli atti conchiusi nel nostro territorio e rinuncia a qualsiasi eccezione. »

Questo ragionamento concerne materia opinabile, ma non è privo di fondamento nè di logico raziocinio : non costituisce quindi giudizio arbitrario.

2. — Allega in secondo luogo il ricorrente essere « consuetudine costante » che qualora si redigano due contratti in diversi esemplari (in almeno due, come nel caso in esame), un esemplare solo è considerato come originale e steso su carta da bollo, gli ulteriori esemplari dovendo essere ritenuti come copie e quindi non soggetti al bollo. Ma che questa pratica costante esista, il ricorrente non ha dimostrato. Nel caso concreto non si tratta di copie, ma di più esemplari, ciascuno munito della firma autografa dei contraenti e che ogni esemplare sia soggetto al bollo

è, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, conforme alla costante interpretazione della legge (v., tra altre, la risoluzione del Dipartimento di Giustizia del 10 luglio 1909, nella raccolta delle massime sul diritto di bollo).

Il Tribunale federale pronuncia :

Il ricorso è respinto.

II. DOPPELBESTEuerung

DOUBLE IMPOSITION

41. Arrêt du 20 juin 1930

dans la cause Société de Banque suisse
contre Département des finances du canton de Genève.

Double imposition. — S'agissant d'une banque dont l'exploitation s'étend sur le territoire de plusieurs cantons, la méthode directe admise par la jurisprudence pour la détermination des quotes-parts imposables dans ces différents cantons ne doit être appliquée qu'autant qu'elle permet de répartir équitablement l'impôt et d'empêcher la double imposition. C'est le cas pour la répartition du bénéfice net total d'après les données des comptes de profits et pertes. (Consid. 2.)

Tel n'est point le cas, en revanche, pour la prime (agio) sur l'émission de nouvelles actions par une société anonyme; elle n'est pas, au point de vue économique, un bénéfice d'exploitation, mais un accroissement de la fortune sociale, et sa répartition en quotes-parts cantonales doit s'opérer d'après la méthode indirecte (proportion entre les actifs d'une succursale et l'ensemble des actifs de la société). (Consid. 3.)

Une fois les quotes-parts fixées d'après une méthode uniforme, les lois cantonales sont applicables pour le calcul et l'imposition des montants correspondants aux quotes-parts. L'agio peut alors être traité par le fisc comme un bénéfice net, si la loi le statue. (Consid. 2 et 3.)

En 1927, la Société de Banque Suisse a augmenté son capital-actions de 20 millions par l'émission de 40 000 actions de 500 francs chacune (valeur nominale). Le cours d'émission était de 625 francs. D'où un agio total de cinq millions qui fut versé dans les fonds de réserve.

A l'occasion de la taxation pour 1928, le fisc du canton de Genève ajouta l'agio de cinq millions au bénéfice net imposable de la recourante et le soumit à l'impôt suivant la proportion des actifs, soit pour 9,0499 % = 452 495 francs.

Le fisc se fondait sur l'article 66 de la loi genevoise sur les contributions publiques, du 24 mars 1923, qui est ainsi conçu :

« Est considéré comme bénéfice net imposable....
2. Les sommes affectées à des fonds de réserve ou à des fonds spéciaux, y compris les sommes portées aux réserves provenant de la prime (agio) sur l'émission de nouvelles actions, en cas d'augmentation de capital. »

Malgré les réclamations de la recourante, le fisc maintint sa manière de voir.

La Société recourut contre cette taxation au Département des Finances du canton de Genève. Celui-ci rejeta le recours par décision du 30 novembre 1929. Cette décision a fait l'objet d'un recours de droit public au Tribunal fédéral.

Extrait des motifs :

2. — L'arrêt *Banque fédérale c. Conseil d'Etat neuchâtelois*, du 25 janvier 1923 (RO 49 I p. 33), déclare qu'en ce qui concerne les banques dont l'exploitation s'étend sur le territoire de plusieurs cantons, les comptes de profits et pertes qui sont dressés séparément pour chacun des établissements de la même entreprise, fournissent le moyen direct et sûr de calculer la mesure en laquelle chacun a contribué au bénéfice net total, et que c'est sur ces comptes de profits et pertes qu'il convient de tabler pour la détermination des quote-parts imposables dans les différents cantons.

La recourante estime qu'une fois les quotes-parts cantonales ainsi fixées, les cantons ne sont pas autorisés à calculer d'après leur propre législation le montant du bénéfice total sur lequel ils percevront l'impôt correspondant à leur quote-part. D'après la recourante, le béné-